

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 11 maggio 2022

Oggetto: DL 30.4.2022 n. 36 (ulteriori disposizioni per l'attuazione del PNRR)

1 PREMESSA

Con il DL 30.4.2022 n. 36, pubblicato sulla G.U. 30.4.2022 n. 100, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.

Il DL 36/2022 è entrato in vigore **l'1.5.2022**, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Il DL 36/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con l'art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l'estensione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

2.1 AMBITO SOGGETTIVO

A decorrere dall'**1.7.2022**, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica via SdI anche:

- i soggetti passivi che hanno aderito al "**regime di vantaggio**" di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro ();
- i soggetti che adottano il **regime forfetario** di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della **L. 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche e culturali)** e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Dall'**1.1.2024** saranno invece tenuti all'emissione della fattura elettronica via SdI anche i soggetti in "regime di vantaggio" o forfetario, nonché quelli che si avvalgono del regime speciale

di cui alla L. 398/91, che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro.

OBBLIGO UTILIZZO FATTURA ELETTRONICA



- Contribuenti minimi/ forfettari
- Soggetti in regime forfettario ex Legge 398/1991



Ricavi / compensi 2021 ragguagliati ad anno, **superiori** a €. 25.000

Ricavi / compensi 2021 ragguagliati ad anno, **pari o inferiori** ad €. 25.000



1.7.2022

1.1.2024

2.2 MORATORIA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PER IL TERZO TRIMESTRE 2022

In base all'art.18, co. 3, DL n. 36/2022 è previsto un periodo transitorio dall'1.7.2022 al 30.9.2022 nell'ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione non trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall'1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

2.3 FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

In base all'art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica sono tenuti all'invio del c.d. "esterometro". Si rammenta che la Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), così come modificata dal DL n. 146/2021, ha previsto che, a decorrere dall'**1.7.2022**, in luogo della comunicazione trimestrale i dati relativi alle operazioni da / verso l'estero (non certificate con fattura elettronica tramite SdI o con bolletta doganale) vanno trasmessi telematicamente tramite SdI, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica.

Considerato che il citato comma 3-bis richiama i soggetti di cui al comma 3 (obbligati all'emissione della fattura elettronica), a decorrere dall'1.7.2022 i minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 sono tenuti anche all'invio dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. "esterometro".

2.4 CORRISPETTIVI TELEMATICI

Dall'1.1.2020 i commercianti al minuto e i soggetti che esercitano attività assimilate ex art. 22 del DPR 633/72 sono tenuti all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Con il DM 10.5.2019, successivamente modificato dal DM 24.12.2019, sono stati individuati i soggetti esonerati dall'adempimento nella "fase di prima applicazione" (l'art. 1 del DM 10.5.2019, così come modificato dal DM 24.12.2019 non specifica l'estensione temporale dell'esonero). Tra queste:

- le cessioni e prestazioni poste in essere da enti non commerciali che si avvalgono della L. 398/91.

L'art. 2 co. 1 lett. hh) del DPR 696/96 dispone l'esonero dall'emissione di ricevuta o scontrino fiscale per "*le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66*". Tali operazioni sono dunque esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 lett. a) del DM 10.5.2019.

Non vi sono variazioni nella norma indicata, quindi i soggetti che applicano la L. 398/91 possono continuare a non memorizzare elettronicamente e trasmettere i dati dei corrispettivi incassati.

3 SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE CARTE

Per effetto dell'art. 18 co. 1 del DL 36/2022, a decorrere dal **30.6.2022**, e non più dall'1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, "anche professionali", i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito.

L'obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio).

3.1 SANZIONI

Per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81.

È espressamente esclusa, tuttavia, l'applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/81, istituito che avrebbe consentito al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

3.2 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

All'accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.

Ovviamente l'obbligo introdotto non deve essere inteso nel senso di poter accettare esclusivamente pagamenti tracciabili, ma di consentire transazioni anche con carte di pagamento oltre che al contante nel rispetto del limite di tracciabilità.

A disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

Kira Srl

